

Legge regionale 20 novembre 1995 , n. 46 - TESTO VIGENTE dal 30/07/1997

Modificazioni della legge regionale 18 marzo 1991, n. 12, concernente << Provvedimenti di adeguamento comunitario degli strumenti di intervento nel settore industriale >>.

Art. 1

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 26/1997

Art. 2

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 12, comma 2, L. R. 26/1997

Art. 3

(Abrogazione di norme)

1. I commi 1, 2, 3 e 4 dell' articolo 9 della legge regionale 12/1991, così come sostituiti dall'articolo 42, comma 3, della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, e dall'articolo 2 della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 3, sono abrogati.

Art. 4

(Norma transitoria)

1. Sino alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione con la quale la Giunta regionale fissa il limite di aiuti concedibile nelle varie zone del territorio regionale, vanno applicate le misure di aiuti di cui alla legge

regionale 12/1991 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.